



# COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

## REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con delibera C.C. n. 14 del 15.04.2015**

## SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
ART. 1 Oggetto del Regolamento .....	4
ART. 2 Definizioni per l'applicazione .....	4
ART. 3 Classe del Comune .....	4
ART. 4 Gestione del servizio .....	4
ART. 5 Attribuzioni del personale addetto .....	5
ART. 6 Tariffe e maggiorazioni.....	5
TITOLO II - DISCIPLINA SUGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI.....	6
ART. 7 Disciplina generale.....	6
ART. 8 Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari .....	6
ART. 9 Piano generale degli impianti: criteri.....	8
ART. 10 Autorizzazioni .....	9
ART. 11 Rimozione anticipata .....	10
ART. 12 Divieti e limitazioni.....	10
ART. 13 Materiale pubblicitario abusivo.....	10
TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' .....	12
ART. 14 Presupposto dell'imposta.....	12
ART. 15 Soggetto passivo.....	12
ART. 16 Modalità di applicazione dell'imposta.....	12
ART. 17 Dichiarazione di imposta.....	13
ART. 18 Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta .....	14
ART. 19 Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta.....	14
ART. 20 Esenzioni dell'imposta.....	15
ART. 21 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali .....	16
ART. 22 Rettifica ed accertamento d'ufficio .....	16
TITOLO IV – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
ART. 23 Violazione di norme tributarie .....	17
ART. 24 Violazione di norme regolamentari.....	17
TITOLO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
ART. 25 Principi generali.....	19

ART. 26	Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni .....	19
ART. 27	Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.....	19
ART. 28	Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni .....	19
ART. 29	Pagamento del diritto .....	19
ART. 30	Riduzioni del diritto.....	20
ART. 31	Esenzioni del diritto.....	20
ART. 32	Richiesta del servizio .....	20
<b>ART. 32bis</b>	Richiesta del servizio manifesti necrologici .....	21
ART. 33	Modalità per le affissioni .....	21
ART. 34	Rimborso dei diritti pagati .....	22
ART. 35	Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario .....	22
ART. 36	Spostamento impianti pubbliche affissioni .....	22
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		23
ART. 37	Entrata in vigore del Regolamento .....	23
ART. 38	Variazioni del Regolamento. ....	23
ART. 39	Pubblicità del Regolamento .....	23
ART. 40	Rinvio .....	23

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, stabilendo le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Obiettivo principale del Regolamento è la definizione delle tipologie, della quantità, dei criteri distributivi degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

### **Art. 2 Definizioni per l'applicazione**

1. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni, impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

2. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

### **Art. 3 Classe del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione delle imposte di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, avendo al 31.12.2013 una popolazione residente di n. 25157 unità, appartiene alla classe IV.

### **Art. 4 Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Francavilla al Mare ed è gestito da RISCO s.r.l. in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto tra il Comune e la Risco s.r.l. è disciplinato da apposito contratto di servizio.

2. Alla Società affidataria sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti e l'ordinazione dei rimborsi.

## **Art. 5 Attribuzioni del personale addetto**

1. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari, esercitano anche controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette.
2. Gli addetti di cui al precedente comma sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

## **Art. 6 Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce (vedi Allegati 1 e 2).
2. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

## **TITOLO II - DISCIPLINA SUGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI**

### **Art. 7 Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art.24 del D. Lgs. n. 507/93, a seconda delle loro natura.

### **Art. 8 Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari**

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenuti nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con DPR 16.12.1992, n. 495, con le modificazioni introdotte dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, sono fatte proprie in questo Regolamento, così come riportato nei commi successivi.
2. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa che contenga il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la tipologia dell'esercizio, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate, l'esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie raffiguranti i prodotti venduti e/o l'attività svolta qualora gli stessi non riportino e non siano completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi ecc. e pertanto svolgano una funzione puramente decorativa. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).  
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Detta scritta deve adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo di svolgimento dell'attività cui si riferisce. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione in:
  - a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
  - b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
  - c) insegna frontale;
  - d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
  - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);

f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro.

3. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

5. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce striscione, locandina, stendardo e fioriera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

8. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

9. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

10. Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto o struttura mobile o fissa che ha natura intrinseca di mezzo di diffusione di messaggi diretti a promuovere attività economiche o prodotti. Gli impianti possono essere luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i seguenti:

a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie. Deve essere priva di luminosità propria;

b) "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie;

c) "impianto di insegne o pubblicità plurime", ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di messaggi di esercizio monofacciali o bifacciali.

d) "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

e) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;  
f) le "strutture mobili" (es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "posterbus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92).

11. Si definiscono teli a copertura dei ponteggi di cantiere quegli impianti bidimensionali collocati in aderenza ai ponteggi di cantiere.

12. Si definisce pubblicità effettuata con veicoli la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere di uso pubblico o privato.

13. Si definiscono impianti per le affissioni gli impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, ecc. costituiti da qualunque materiale, il cui formato si sviluppa, di norma, su multipli di cm. 70x100. Essi sono articolati, quanto alla loro conformazione, secondo le seguenti tipologie:

- a) "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
- b) "stendardo": impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;
- c) "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro.

14. Si definisce impianto di trasmissione e/o riproduzione di immagini qualunque manufatto finalizzato alla trasmissione di messaggi pubblicitari attraverso uno schermo (o monitor).

15. Si definisce totem qualunque impianto costituito da struttura portante di sagoma prismatica verticale, saldamente ancorata a terra, sulla quale vengono installati uno o più elementi-cartello a sviluppo orizzontale, incolonnati dall'alto al basso, eventualmente sostituibili, contenente ognuno un messaggio pubblicitario relativo a una ditta o attività. Può avere da 1 a 4 facce fruibili.

16. Si definisce impianto permanente o fisso qualunque impianto costituito da manufatto mono o bifacciale saldamente ancorato a terra o a muro. Rientrano in questa categoria:

- a) Affissionali di proprietà pubblica (Pubblica affissione istituzionale o commerciale);
- b) Affissionali di proprietà privata (Affissione diretta);
- c) Pubblicitari: Cartello stradale, impianto per preinsegne, pensilina di attesa bus, transenna parapetonale, orologio, quadro planimetrico, totem, impianto di trasmissione e/o riproduzione immagini.

17. Si definisce impianto temporaneo qualunque impianto costituito da manufatto mono o bifacciale installato sul suolo pubblico o privato per una durata non superiore a 3 mesi consecutivi.

## **Art. 9 Piano generale degli impianti: criteri**

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

2. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.



3. Il Piano individua le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati.

4. Il Piano determina e regola altresì le aree del territorio comunale ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio e le posizioni ove collocare le strutture di ancoraggio degli striscioni trasversali.

5. Nel Piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli.

6. In deroga al precedente comma 1, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

7. Il Piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.

8. Il piano deve contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette;
- c) il programma dei nuovi impianti per le affissioni dei manifesti da eseguire nel corso del triennio successivo con l'indicazione del quantitativo massimo raggiungibile quale limite complessivo;
- d) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni, ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
- e) le norme tecniche di attuazione;
- f) le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
- g) una relazione illustrativa ed esplicativa del Piano.

9. Il Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, approva il Piano degli impianti su proposta di esperti appositamente individuati ed incaricati, definendo il contingentamento della collocazione di impianti pubblicitari sulla base dell'uso di una risorsa limitata, sia da vincoli paesaggistici che dalla viabilità, qual è il suolo pubblico.

## **Art. 10            Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale

all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e, per le sole insegne su fabbricato, al vigente Regolamento edilizio.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente Codice della strada.

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

### **Art. 11 Rimozione anticipata**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o identità.

2. In tale caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo a tutti gli effetti sanzionatori.

3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

4. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti od aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo al relativo conguaglio.

### **Art. 12 Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 13 Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto,

dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò destinati dal Comune.

2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le stesse modalità previste per la rimozione anticipata.

4. L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle di natura tributaria.

## **TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 14 Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso mezzi di comunicazione visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi scritta – nonché capovolta - figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
4. Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

### **Art. 15 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Lo stesso soggetto è l'obbligato esclusivo al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e dell'eventuale canone di locazione ove ne sussistono i presupposti.
2. Colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e di ogni altro dovere connesso all'obbligazione principale e scaturente in generale dalle norme di legge e regolamenti.

### **Art. 16 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli "bifacciali" le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di essa.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, pur se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata, quale unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione tra loro i mezzi pubblicitari di identico contenuto situati in punti diversi se pur adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.

6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

#### **Art. 17 Dichiarazione di imposta**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 15 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione e conguaglio fra l'importo dovuto per la nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta totale. Tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo o sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 23 del presente Regolamento.

6. Se alla regolare denuncia di cessazione non fa riscontro l'avvenuta effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, la pubblicità si considera abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

7. La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli dell'imposta sulla pubblicità, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione.

#### **Art. 18 Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta**

1. Le tariffe applicabili (maggiorazioni comprese) e le modalità di determinazione dell'imposta vanno rapportate al periodo d'effettuazione della pubblicità e sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigente nel periodo impositivo considerato.

2. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera euro 1549,37.

4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità, mediante versamento a mezzo conto corrente postale, o tramite bonifico bancario intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.

5. Il mancato pagamento dell'imposta entro i termini fissati dalla legge e dal presente Regolamento comporta la decadenza del provvedimento di autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

7. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs 46/99 e del D. Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

8. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 19 Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta**

1. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

3. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

4. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la suddetta riduzione deve presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Idonea documentazione deve essere presentata anche in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali. In assenza della documentazione richiesta potrà essere presentata apposita autocertificazione.

## **Art. 20           Esenzioni dell'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superfici.

2. Non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente ed il relativo messaggio al pubblico. Parimenti i depliant pubblicitari, scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico od aperto al pubblico.

3. Per effetto della Legge n. 448 del 28.12.2001, e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

## **Art. 21            Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, gli interessati sono tenuti a corrispondere:

- a) l'imposta sulla pubblicità;
- b) per i beni di proprietà comunale un canone di affitto;
- c) la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

2. La misura dei canoni di affitto e le tariffe dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a fini pubblicitari sono state stabilite con apposito atto deliberativo, nei termini di legge.

## **Art. 22            Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, si procede mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere constatate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo giurisdizionale in cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.



## **TITOLO IV – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 23            Violazione di norme tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,65 (art.12 Comma 1 D. Lgs n.473 del 18 Dicembre 1997).
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,25. (Art. 12 Comma 2 D. Lgs n.473 del 18 Dicembre 1997).
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (Art. 13 Comma 1 D. Lgs n.471 del 18 Dicembre 1997, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 30.03.2000 n. 99).
4. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione (D. Lgs 472 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni).

### **Art. 24            Violazione di norme regolamentari**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,36 (Art.145, comma 57, lettera C, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388) con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Nella ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza la necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito.
4. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento, per il recupero di tutte le somme dovute dai

responsabili della violazione. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso (imposta, soprattasse ed interessi). Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa in relazione dell'intero debito garantito.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale.

## **TITOLO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 25           Principi generali**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

### **Art. 26           Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni**

1. A norma dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs 15.11.1993, n. 507, il Comune di Francavilla Al Mare è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

2. L'Amministrazione comunale stabilisce, quindi, che la superficie complessiva degli impianti in cui è consentita l'affissione ammonta complessivamente a 1300 metri quadrati.

### **Art. 27           Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni**

1. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3, comma III, del D. Lgs. 15.11.1993 n 507, la superficie complessiva degli impianti pubblicitari stabilita all'art. 25 è suddivisa nelle seguenti percentuali:

- a) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica pari a 300 metri quadrati;
- b) affissioni di natura commerciale pari a 600 metri quadrati;
- c) affissione diretta da parte di privati pari a 400 metri quadrati.

### **Art. 28           Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è quella stabilita nella tariffa deliberata dal Comune secondo le modalità previste all'art. 19 del D. Lgs. 507/93 (Allegato n. 2).

### **Art. 29           Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.

### **Art. 30            Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 30 del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici religiosi a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 31            Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a), si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelli che hanno per finalità, la cura degli interessi o la promozione dello sviluppo della Comunità ai sensi del D. Lgs 18.08.2000, n.267.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera g), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.

### **Art. 32            Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione al Comune o al concessionario che effettua il servizio.

2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare quanto segue:

- a) quantità e formato dei manifesti da affiggere;
- b) indicazione della categoria in cui esporre i manifesti;
- c) indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria;

d) data di inizio e durata dell'esposizione.

3. Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici a ciò costretti dal rispetto delle peculiari procedure amministrative a cui sono sottoposti.

4. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente la commissione completa degli elementi di cui ai commi precedenti.

5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

La prestazione del servizio è comunque subordinata:

a) alla disponibilità di spazi del formato per il quale è richiesta l'affissione;

b) all'eventuale precedenza determinata da urgenza per l'esposizione di manifesti di Autorità politiche, militari, amministrative, ecc.

Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla ditta che commissiona la maggiore esposizione comportante maggior gettito fiscale. L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.

6. La successiva integrazione, del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata non costituisce nuova o separata commissione. Tutte le altre variazioni, compresa la modifica del messaggio pubblicitario, sono considerate nuove e distinte commissioni e come tali verranno annotate nell'apposito registro cronologico.

7. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.

8. La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta insindacabilmente dall'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni fra quelle disponibili, ripartite equamente nelle varie zone urbane della stessa categoria.

#### ***Art. 32 bis    Richiesta del servizio manifesti necrologici***

**1. In considerazione del numero limitato degli impianti per le pubbliche affissioni ed al fine di contemperare le esigenze dei cittadini con quelle del decoro urbano si disciplina come segue l'affissione dei manifesti necrologici:**

- a) I manifesti aventi per oggetto necrologi di qualsiasi tipo quali annunci, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari e ricorrenze varie devono avere una dimensione contenuta entro le misure massime di cm.35x cm.50, stampati con il lato più lungo in orizzontale e quello più corto in verticale;
- b) Per ogni manifesto da affiggere, ciascuno dei quali costituisce una commissione di lavoro, potrà essere richiesta l'affissione di un numero massimo di 22 copie, negli impianti prescelti tra quelli disponibili;
- c) L'affissione potrà avvenire solo ed esclusivamente sugli impianti comunali a tale scopo destinati;
- d) L'affissione dei predetti manifesti è di competenza esclusiva del Comune in caso di gestione diretta o del Concessionario del servizio;
- e) Tutti i manifesti dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la "data di scadenza" dell'affissione.

**2. E' fatto divieto assoluto alle imprese di onoranze funebri di procedere alla affissione diretta dei manifesti, eccezion fatta per gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva i quali possono essere affissi durante la giornata festiva dalle agenzie funebri negli appositi spazi riservati e con l'obbligo di non coprire i manifesti non ancora scaduti. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al servizio comunale affissioni provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione dei diritti di urgenza.**

**3. In caso di affissione diretta da parte delle onoranze funebri, come disciplinato dal precedente comma 2, valgono le stesse limitazioni e modalità operative applicate nel comma 1 lett. a), b), c),**

### **Art. 33            Modalità per le affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione la quale deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 34            Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi stabiliti dall'art. 22 del D. Lgs. 507/93.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

#### **Art. 35 Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario**

1. Resta facoltà insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione ovvero l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica e possa turbare l'ordine pubblico.

2. In tal caso a cura dell'ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

#### **Art. 36 Spostamento impianti pubbliche affissioni**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti riservati alle pubbliche affissioni, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

2. Chiunque per lavori o altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 37 Entrata in vigore del Regolamento**

1. In conformità a quanto stabilito dal IV comma dell'art.3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo da quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente adottato con Delibera Comunale n. 139 del 31.08.1995.

#### **Art. 38 Variazioni del Regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

**Art. 39            Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 40            Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, decreti e Circolari Ministeriali in materia, nonché le disposizioni del vigente Regolamento delle Entrate Comunali.